

Antiriciclaggio. Circolare dell'Economia chiarisce che il limite da 2.500 euro in su per i contanti si applica ai pagamenti

Prelievi e versamenti «liberi»

La precisazione per le banche dopo le novità introdotte con la manovra estiva

Ranieri Razzante

/// Niente sanzioni per chi preleva o versa contante in banca. La precisazione - che appare banale e scontata - è contenuta nella circolare del 4 novembre del dipartimento del Tesoro presso il ministero dell'Economia.

Il tutto nasce da un equivoco interpretativo sul decreto legge 138 del 13 agosto scorso (convertito con la legge 148/2011) che ha ridotto il limite per l'uso del contante da 4.999,99 euro a 2.499,99 euro.

La normativa antiriciclaggio, oggi nel decreto 231/2007, ha da sempre fissato un limite alla circolazione e trasferimento di contante tra soggetti diversi, quando questo passaggio non avviene attraverso intermediari finanziari abilitati (oggi solo banche e poste) e con strumenti che non siano tracciabili.

La norma - l'articolo 49 del decreto - recita che è «vietato» il trasferimento, a qualsiasi titolo, «quando il valore è pari o superiore, "complessivamente", ai 2.500 euro, anche se fatto con più pagamenti che appaiono «artificialmente frazionati».

Se, ad esempio, un cittadino italiano (o comunque residente in Italia) acquista un bene in un negozio, del costo di euro 3mila euro, e lo paga in contanti, non compie nessun reato ma un'infrazione amministrativa, sanzionata con il pagamento di un importo variabile dall'1% al 40% della somma impiegata nell'operazione.

Nel caso, il consumatore po-

trebbe vedersi contestare una sanzione di 1.200 euro al massimo (il 40%, per l'appunto) sul pagamento di 3mila euro. Ciò vale a prescindere dalle infrazioni di natura fiscale (mancanza di scontrino o fattura). La contestazione, in questo caso, potrà avvenire ad opera di militari della Guardia di Finanza all'esterno del locale.

Nel caso in cui il cliente non sia reperibile, e l'ispezione nel negozio avvenga dopo, sarà il commerciante a essere multato. Spesso ciò accade, più di quanto si pensi, perché - pro-

IL PRINCIPIO

Confermata la sanzione per gli acquisti cash pari o superiori a 2.500 euro, anche frazionati collegati alla stessa transazione

prio a seguito di verifiche fiscali in imprese o esercizi commerciali - si rileva in contabilità un pagamento avvenuto "per contanti", che viene quindi sanzionato, sempre che sia pari o superiore a 2.500 euro.

La multa scatterebbe anche - ed il ministero lo precisa nella circolare - se l'importo venisse "artificialmente frazionato". Cioè se il nostro cliente versasse 2mila euro in contanti un giorno e mille il giorno dopo. È chiaro che sono escluse dalla punibilità le vendite a rate. Se debbo pagare a rate un prodotto che costa 12mila euro, con mille euro al mese, il discorso del "cumu-

lo" non si applica, anche se si versano queste rate in contanti al negoziante.

Il ministero ha dovuto però ricorrere alla precisazione per un errore interpretativo di numerose banche italiane che segnalavano come violazione amministrativa, e purtroppo talvolta anche come operazione sospetta, il semplice prelievo o versamento di contante che superasse la soglia di legge.

L'articolo 51 del decreto 231 impone sì agli intermediari di comunicare le violazioni al contante e sugli assegni, entro 30 giorni, al ministero dell'Economia, ma solo quando dalle operazioni effettuate dalla clientela si possa desumere un mancato rispetto della norma.

Per esempio, un cliente dovrebbe dichiarare - ma anche questo non è obbligatorio, pur se molti sportelli lo richiedono - cosa intende fare con quei soldi. Se il cliente, a quel punto, scrivesse «pagamento in contanti di un bene» ovvero «donazione a familiare», ciò potrebbe dare all'operatore di sportello lo spunto per innescare il procedimento di comunicazione in questione.

Perciò, cittadini e operatori finanziari possono rassicurarsi. Le autorità - visto che la circolare dell'Economia è esplicitamente condivisa con la Guardia di Finanza e con l'Uif - non considerano automaticamente violazione del divieto al contante il suo semplice prelievo e/o versamento da 2.500 euro in su euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



■ SELPRESS ■
www.selpress.com

Le novità

1 RIDOTTA LA SOGLIA



• Con la modifica introdotta dall'articolo 49 del Dlgs 231/07 è stata ridotta da 4.999,99 euro a 2.499,99 euro la soglia che consente la libera circolazione del contante e l'emissione di assegni liberi, vale a dire senza clausola di non trasferibilità. La modifica, però, non interviene sulla soglia di 15mila euro che, in caso di trasferimento di mezzi di pagamento, fa scattare gli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica (articolo 15 del Dlgs 231) o più complessi obblighi di identificazione

3 MINISANATORIA E SANZIONI



• Sempre in riferimento alla soglia di 2.500 euro e alle nuove regole che sono entrate in vigore dal 13 agosto 2011, l'articolo 2, comma 4-bis, del Dl 138/2011 ha previsto, per le violazioni commesse tra il 13 e il 31 agosto, la non applicazione delle sanzioni. Dal 1° settembre, infatti, il regime definitivo prevede che le sanzioni possano arrivare anche al 40% dell'importo oggetto del trasferimento; ovvero, per i libretti al portatore, fino al 20% del saldo

2 LIBRETTI AL PORTATORE



• I libretti al portatore sono una particolare forma di libretti di risparmio che non sono associati a una specifica persona fisica e che possono essere adoperati da chiunque ne detenga il possesso. Per la legge italiana antiriciclaggio questi ultimi, dal 1° ottobre 2011, non possono avere un saldo pari o superiore a 2.500 euro. Con il Dl 78/2010 il valore era stato portato a 5mila euro, dando tempo fino a giugno 2011 per adeguarsi. Ora il Dl 138/2011 l'ha ulteriormente abbassata

4 DISCIPLINA DEI MONEY TRANSFER



• Diversa ancora la situazione dei money transfer. Il tetto sui trasferimenti è stato fissato a 2mila euro, ma sino ai 5mila l'agente di money transfer può accogliere l'operazione dopo una «adeguata verifica». L'obbligo di segnalazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif), da parte dei money transfer scatta solo sopra i 5mila euro, se non è stata espletata l'«adeguata verifica» e sono state riscontrate oggettive «incongruità»



DOMANDE & RISPOSTE

L'uso del contante è libero nei pagamenti tra privati?

No, si può effettuare qualsiasi pagamento ovvero donazione o prestito tra privati cittadini quando l'importo, se in contanti, è inferiore a 2.500 euro.

Cosa si rischia se si paga in contanti un prodotto o un servizio da 2.500 euro in su?

In caso di accertamento, si rischia una sanzione pecuniaria fino al 40% dell'intero importo trasferito, comminata al cittadino o al negoziante, in caso di rilevazione senza il cliente presente.

Quali strumenti di pagamento non sono sanzionabili, per qualsiasi importo essi vengano utilizzati?

Assegni bancari e circolari (o postali) non trasferibili, libretti di risparmio nominativi, libretti al portatore con saldo sotto i 2.500 euro, carte di credito e di pagamento.

Per i libretti al portatore ancora in possesso dei cittadini con saldi superiori a 2.500 euro cosa accade?

Le banche o le Poste dovranno comunicare al ministero dell'Economia la violazione se i libretti verranno presentati per la riduzione sotto il limite dei 2.500 euro (se si vuole mantenere la portabilità), ovvero la trasformazione in nominativi o la loro estinzione, dopo il 30 settembre 2011. Essendo già scaduto il termine, il Ministero ha precisato che si tratta del momento della presentazione, e non attraverso controlli informatici. Per cui le banche, a oggi, dovranno comunicare qualsiasi libretto di soglia superiore ai 2.500 come irregolare, quando presentato allo sportello dal cliente.

Essendo ancora in circolazione libretti di assegni liberi, senza cioè che la clausola di non trasferibilità sia prestampata dalla banca o dalla posta come previsto dal decreto 231, cosa bisogna fare se si vuole pagare una somma pari o superiore ai 2.500 euro?

Se l'importo facciale del titolo è pari o superiore ai 2.500 euro, bisogna ricordarsi di apporre a mano la clausola di non trasferibilità. Altrimenti la banca o la posta che lo accettano allo sportello dovranno fare la comunicazione di violazione al Ministero.

Se un assegno viene tratto con la dicitura "a me medesimo" può essere girato a un terzo per l'incasso, qualora non superi i 2.500 euro?

No. L'articolo 49, al comma 6, stabilisce che gli assegni possono essere girati unicamente per l'incasso, da chi li ha emessi, solo a una banca o un ufficio postale. E cioè, si badi bene, senza limiti: sarà irregolare (se trasferito a terzi) un assegno di tale tipo, quindi, anche per importi inferiori ai 2.500 euro.

Una banca o ufficio postale possono vietare il rilascio di contante o l'accettazione di un versamento a un cliente sulla base della mancata compilazione del modulo che contenga richieste sull'operazione e sulla destinazione/provenienza del denaro?

No, dato che in questo caso prevalgono le regole civilistiche e quelle bancarie di disciplina del conto corrente, che obbligano la banca a pagare quando il denaro è presente sul conto, essendo le somme depositate di proprietà del correntista.

I versamenti e prelievi di contante debbono essere registrati tutti nelle scritture antiriciclaggio contenute negli archivi unici (Aui) degli intermediari?

No, per le registrazioni in Aui vige il limite dei 15mila euro complessivi nei sette giorni successivi alla prima operazione, e riguarda tutti i tipi di strumenti utilizzati per i trasferimenti. Il contante viene evidenziato con un codice ad hoc.

Cosa rischiano le banche o gli uffici postali che non comunicano la violazione del contante al Ministero?

La sanzione pecuniaria è dal 20% al 40%, e si applica in solido all'operatore che non ha comunicato la violazione.